

# Guida all'obbligo di indicare le relazioni di interesse per i membri delle commissioni consultive e degli enti terzi in rappresentanza del Consiglio di Stato

## 1. Obbligo di indicare le relazioni d'interesse

*Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008:*

### **Art. 5 Indicazione delle relazioni d'interesse**

<sup>1</sup>Fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale, ogni membro delle commissioni comunica:

- a) le attività professionali;
- b) le attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c) le attività di consulenza o perizia per servizi cantonali;
- d) le attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e) la partecipazione ad altri organi del Cantone.

<sup>2</sup>Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato.

<sup>3</sup>Le informazioni sono raccolte dal dipartimento competente.

<sup>4</sup>Il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato può essere revocato per questa ragione.

## 2. Applicabilità ai rappresentanti del Consiglio di Stato presso enti terzi

### **Art. 13 cpv. 2**

<sup>2</sup>La designazione, riservata la partecipazione di membri del Consiglio di Stato secondo disposizioni particolari, segue di principio i criteri indicati nell'art. 4 e implica la comunicazione delle relazioni d'interesse di cui all'art. 5.

## 3. Gestione documentazione relativa alle relazioni di interessi

I dipartimenti raccolgono le relazioni di interesse sull'apposito modulo, che trasmettono alla Cancelleria dello Stato unitamente alle risoluzioni governative concernenti la nomina di membri di Commissioni consultive e di rappresentanti del Consiglio di Stato presso enti terzi. La Cancelleria gestisce centralmente la documentazione, al fine di renderla disponibile in caso di formale richiesta. Non è prevista alcuna pubblicazione online.

## 4. Spiegazioni

L'obbligo di indicare le relazioni d'interesse è finalizzato a garantire il rispetto della composizione equilibrata delle commissioni consultive e delle rappresentanze del Consiglio di Stato presso enti terzi. Il pubblico interessato deve avere la possibilità di informarsi sugli interessi rappresentati in questi organi.

### 4.1. Attività professionali

Per attività professionale s'intende l'attività regolare e sistematica esercitata dietro una controprestazione finanziaria o di altro tipo convenuta per contratto, oppure svolta al servizio di terzi e per la quale la persona è stata formata, preparata o nominata. La persona è tenuta a indicare l'attività professionale che esercita in quel momento. Se un futuro cambiamento di attività è già noto, occorre indicare anche l'attività futura.

### 4.2. Attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato

Devono essere indicate tutte le attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni, indipendentemente dall'ammontare del capitale, dalla forma giuridica o dall'importanza politica degli enti o degli istituti.

Per enti e istituti s'intendono tutte le forme societarie di diritto pubblico e privato, ad esempio le società anonime, le società in accomandita, le fondazioni di previdenza o le associazioni.

Per attività in organi di direzione e di sorveglianza s'intende per esempio l'appartenenza a un consiglio d'amministrazione, a un consiglio di fondazione, a una direzione o alla presidenza di un'associazione.

È necessario indicare anche le attività svolte in organi di consulenza e simili (p. es. commissioni) di enti e istituti. Per organi di consulenza e simili s'intendono gli organi che forniscono consulenza e raccomandazioni a enti e istituti.

La formulazione «enti o istituti svizzeri ed esteri» non esime dall'obbligo di indicare anche gli enti attivi soltanto a livello regionale o locale.

### 4.3. Attività di consulenza o perizia per servizi cantonali

Il Consiglio di Stato e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione cantonale. I rapporti fra le parti rientreranno, fatte salve debite eccezioni, nel quadro di un mandato privato giusta gli articoli 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni<sup>1</sup>. Ciò significa che non sussiste alcun rapporto di lavoro con il Cantone.

Per servizi cantonali s'intendono i servizi dell'Amministrazione cantonale.

A differenza di quanto esposto al numero 4.4, nel presente caso non sussiste una limitazione relativa alla durata dell'attività svolta. Ciononostante, le attività di durata molto breve, come per esempio l'elaborazione di una perizia, non devono essere indicate. Occorre dichiarare soltanto le attività di una certa durata (min. 1 anno) la partecipazione a un gruppo di esperti.

### 4.4. Attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri

Per gruppi di interesse s'intendono gruppi organizzati (p. es. organizzazioni non governative e associazioni) che cercano di far valere specifici interessi. Influenzando l'opinione pubblica, essi intervengono nel processo democratico di formazione della volontà popolare.

Anche in questo caso, la formulazione «gruppi di interesse svizzeri ed esteri» non esime dall'obbligo di indicare anche i gruppi attivi soltanto a livello regionale o locale.

<sup>1</sup> RS 220

È necessario indicare soltanto le attività di una certa durata (min. 1 anno) quali, per esempio, quelle svolte in modo continuativo e per un lasso di tempo prolungato nel quadro di un mandato di consulenza o quelle svolte nel quadro di una funzione dirigenziale. Le attività di breve durata, come ad esempio l'elaborazione di una perizia o la partecipazione a un convegno, non devono essere dichiarate.

#### 4.5 Partecipazione ad altri organi del Cantone

Occorre indicare, per esempio, l'appartenenza ad altre commissioni consultive o a enti terzi in rappresentanza del Consiglio di Stato. L'[elenco delle commissioni consultive del Consiglio di Stato](#) è pubblicato in Internet ; così come lo è l'[elenco delle rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato](#). È inoltre necessario dichiarare un eventuale rapporto d'impiego fisso con il Cantone.

### 5. Conseguenze di una violazione dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse

Il Consiglio di Stato deve poter fare affidamento sul fatto che le persone proposte per la nomina a membro di una commissione consultiva o di un ente terzo in sua rappresentanza indichino le loro relazioni d'interesse in modo esaustivo, conformemente all'articolo 5 del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Se, dopo la nomina, si constata che un membro ha indicato le proprie relazioni d'interesse in modo incompleto e si rifiuta di dichiararle nella loro integralità, il rapporto di fiducia è minato e il dipartimento competente può proporre al Consiglio di Stato una nomina sostitutiva. Il membro in questione non farà più parte della commissione o dell'ente.

Nel singolo caso può essere giustificato che un membro completi l'indicazione delle proprie relazioni d'interesse dopo la nomina, poiché per esempio – in buona fede – non ha provveduto a dichiarare tutte quelle necessarie o perché è intervenuto un cambiamento.

### 6. Ricusazione

Prima della nomina devono essere indicate soltanto le relazioni d'interesse di cui all'articolo 5 del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Può però accadere che relazioni d'interesse non subordinate all'obbligo di indicazione prima della nomina portino comunque alla ricusazione di un membro in un affare. Spetta allora al membro in questione comunicare alla commissione o all'ente il conflitto d'interesse.